

**“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 27

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 - ricognizione al 31/12/2020 - Provvedimenti

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Venasca, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comune</i>	<i>Pres</i>	<i>Assen</i>
1	DOVETTA Silvano	Presidente	Venasca	X	
2	FINA Giovanni	Vice Presidente	Melle	X	
3	FORNIGLIA Roberto	Assessore	Isasca	X	
4	MENZIO Giovanni	Assessore	Frassino	X	
5	MUNARI MARIO	Assessore	Bellino	X	
6	ALLASINA Andreino	Consigliere	Pontechianale	X	
7	AMORISCO Paolo	Consigliere	Brossasco		X
8	BARBERO Manuele	Consigliere	Rossana		X (G)
9	BERARDO Michela	Consigliere	Piasco	X	
10	CARRINO Nicola Alessandro	Consigliere	Costigliole Saluzzo		X (G)
11	DALMASSO Stefania	Consigliere	rappr_minoranze Comuni Bassa Valle	X	

Risultano pertanto **n. 8 Presenti** e **n. 3 Assenti**

Con l'avvalimento per questa seduta del Segretario del Comune di Rossana **PARA Monica**.

Il Sig. **DOVETTA Silvano** assunta la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO

Richiamata la seguente Deliberazione:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 30/12/2020 relativa a: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 - ricognizione al 31/12/2019 - Provvedimenti";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione Montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione Montana doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che questo Ente, con propria deliberazione di Consiglio n. 19 del 02/10/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione hanno prodotto possono essere così sintetizzati:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2006:

1	Società AFP scarl di Dronero
2	Società GAL –Tradizione Terre Occitane
3	Società ATL del Cuneese

2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione:

- cessione/alienazione quote per la società Fingranda S.p.A.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui

all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutato che:

- dal piano operativo di razionalizzazione al 31/12/2020 risultavano in possesso di questo Ente le seguenti società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

Ente/Società/Organismo
Società AFP scarl di Dronero
Società GAL –Tradizione Terre Occitane
Società ATL del Cuneese
Società FINGRANDA S.p.A.

- è stata predisposta la revisione periodica di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

In particolare, si evidenziano le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dianzi evidenziate:

- In riferimento alla partecipazione nella società FINGRANDA S.p.A. non è stata effettuata al momento alcuna cessione/alienazione, in quanto trattasi di società posta in Liquidazione. Con nota del 07.09.2018, il liquidatore ha comunicato la messa in liquidazione della società a far data dal 31.07.2018 ad oggi non ancora conclusa. Interpellato il Liquidatore della società con nota assunta al prot al n. 5946 del 16.12.2021, rispondeva quanto di seguito riportato:

“Nel corso del 2021 la procedura di liquidazione della FINGRANDA SPA IN LIQUIDAZIONE ha completato la dismissione integrale dei beni strumentali ancora posseduti.

La procedura di liquidazione è ancora in fase di studio e/o trattative con possibili acquirenti per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni ancora detenute ed i terreni di proprietà siti nel Comune di Beinette.

Vista anche la contingente situazione di emergenza legata alla pandemia di Covid-19 non siamo in grado di fornire tempistiche in merito alla chiusura della procedura di liquidazione ed alla conseguente cessazione della società."

- In riferimento alla partecipazione nel GAL Tradizione delle Terre Occitane si evidenzia che lo stesso in data 15/12/2020 con nota prot. 737, assunta al protocollo dell'ente al n. 5722 nella medesima data ha comunicato quanto segue:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...". L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;

- l'art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

Inoltre si evidenzia che le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate a non procedere all'alienazione delle proprie quote nel GAL alla luce delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 175/2016:

- art. 24 comma 1 "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ...omissis..., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2"; i GAL rientrano nelle categorie di cui all'art. 4;

- art. 24 comma 5-bis "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"; il GAL Tradizione delle Terre Occitane nel triennio precedente ha sempre avuto utili di bilancio.

Si precisa che il comma 5-bis dell'art. 24 e 6-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti rispettivamente dall'art. 1 comma 723 e 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30.12.2018).

Si evidenzia che per nessuna delle società per le quali è stato deliberato il mantenimento quali partecipate, risultano situazioni di criticità.

Si evidenzia infine che:

- conformemente a quanto rilevato dal Consiglio dell'Unione Montana con deliberazione numero 19 del 02/10/2017, permangono le condizioni per l'alienazione/cessione delle quote di partecipazione nella società Fingranda S.p.A., ma si rimane in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Liquidatore della suddetta.
- l'Unione non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;
- si considerano le rimanenti società necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, dando atto che nel contempo le stesse soddisfano i requisiti previsti dal D.Lgs. n.175/2016 con particolare riferimento all'art.4 ed all'art.20;
- si redige la relazione uniformata al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti,

con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017, con indicazione delle motivazioni delle scelte e delle azioni che si intendono adottare, anche con riferimento all'attività di revisione ordinaria di cui all'art.20.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto altresì il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., acquisito al Protocollo dell'Ente in data 6045 al n. 22/12/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dall' Unione Montana Valle Varaita alla data del 31/12/2020, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

Società AFP scarl di Dronero
Società GAL –Tradizione Terre Occitane
Società ATL del Cuneese

3. Di dare atto che, conformemente con quanto rilevato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione numero 19 del 02/10/2017, permangono le condizioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:
 - società "Fingranda S.p.A.– tipo di partecipazione "diretta" – cessione/alienazione di quote;
4. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione Montana, affinché sia provveduto alla messa in liquidazione e/o all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni indicate dalla deliberazione stessa;
5. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO

Su proposta del Presidente,

Visto l'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to:(DOVETTA Silvano)

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
Firmato digitalmente
F.to: (PARA Monica)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.

Frassino, li _____

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
(PARA Monica)